

STATUTO

**della Associazione “U.I.L.D.M.
– Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare –
Sezione di Ottaviano” onlus**
Associata U.I.L.D.M. Nazionale onlus
Associazione di Volontariato L. 266/1991

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE.

L'organizzazione di volontariato, denominata: “**U.I.L.D.M. – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – Sezione di Ottaviano onlus**”, “Associata U.I.L.D.M.”, assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Via “**L. Carbone**” 1, Largo **Falcone e Borsellino** nel Comune di **Ottaviano**

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2- STATUTO

L'organizzazione di volontariato “**Associazione U.I.L.D.M. – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – Sezione di Ottaviano onlus**” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

ART. 5 – FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Opera per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche. L'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- promuovere ogni iniziativa che sostenga psicologicamente e materialmente le persone disabili e le loro famiglie attraverso l'organizzazione di attività ricreative, formative e di sostegno personale;
- divulgare la conoscenza dei problemi posti dalle malattie neuromuscolari per una loro efficace prevenzione;
- contribuire alla prevenzione e al superamento dei problemi psicologici e sociali che accompagnano le malattie neuromuscolari;
- promuovere ogni iniziativa che concorra alla realizzazione della autonomia e della vita indipendente delle persone con disabilità;
- promuovere, collaborare, sostenere e gestire iniziative, progetti e servizi per la diagnosi, l'assistenza sanitaria, il trasporto, il sostegno psicologico, il sostegno economico, l'accoglienza ed ogni altro servizio finalizzato all'integrazione sociale, scolastica, culturale e sportiva delle persone con disabilità ed in particolare affette da patologie neuromuscolari;
- rappresentare le problematiche delle persone con disabilità presso le Istituzioni pubbliche e le organizzazioni private che operano nell'ambito dei diritti e dei servizi per le persone con disabilità, nonché presso l'opinione pubblica allo scopo di sensibilizzare e promuovere la cultura della progettazione accessibile per il superamento di barriere architettoniche e culturali e per una piena integrazione sociale delle persone con disabilità e l'affermazione delle loro potenzialità personali;
- curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può promuovere la costituzione e/o la partecipazione a soggetti giuridici che hanno per scopo l'erogazione di servizi sociali, socio assistenziali, socio-sanitari e culturali ovvero servizi, iniziative e attività che attengono alle finalità di cui sopra.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Campania (L.r.11/2007, REGOLAMENTO ATTUATIVO N. 4 DEL 2014).

ART. 6 – AMMISSIONE

Sono aderenti dell'organizzazione (soci) tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto all'art. 8 del presente statuto.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La qualifica di socio è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. Il mancato pagamento della quota associativa nei termini previsti comporta la perdita della qualifica di socio.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dalla stessa. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 9 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente (vd. Art.15).

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo (bilancio di esercizio);
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'avviso della convocazione contenente l'ordine del giorno viene affisso nella sede e pubblicato sul sito web istituzionale dell'associazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

ART. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, da **5** a **9** componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Nomina il Segretario e il Tesoriere della associazione.

ART. 16 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Firma gli atti e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi della associazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 – IL SEGRETARIO. IL TESORIERE.

Compete al Segretario:

- la tenuta dei libri sociali;
- la verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- la tenuta della corrispondenza e dell'archivio dell'Associazione.

Il Segretario collabora con il Presidente nel disbrigo delle attività di gestione della Associazione.

Compete al Tesoriere:

- a) la predisposizione dei bilanci e delle relazioni che li accompagnano;
- b) il controllo contabile della associazione e la gestione delle entrate e delle spese;

ART. 18 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi dei socie/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

ART. 19 - I BENI

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 20 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 21 - PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ MARGINALI

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91;

ART. 22 – BILANCIO

Il bilancio di esercizio coincide con l'anno solare.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 24 - DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

I dipendenti e i collaboratori sono assicurati ai sensi di legge e di regolamento.

ART. 25 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie ed infortunio connesse alle attività svolte all'interno dell'organizzazione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 26 - RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 27 - ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 28 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti a U.I.L.D.M. Nazionale onlus od in caso di impedimento ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 29 - ADESIONE ALLA U.I.L.D.M. NAZIONALE onlus

L'Associazione aderisce alla U.I.L.D.M. Nazionale onlus di cui condivide in toto i principi costitutivi e le finalità statutarie.

L'Associazione esplicitamente intende, con questo atto, accettare i principi di “unità”, di “solidarietà” e di “autonomia” stabiliti dallo statuto della U.I.L.D.M. Nazionale. In questo senso si impegna a dare attuazione alle deliberazioni, le iniziative e i progetti approvati dagli organi nazionali della medesima.

ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Aprile 2017